

Pensioni & Fondi

**Le novità delle Pensioni
nella legge di bilancio 2023**

Il Fondo Perseo Sirio

**l'accordo sul Silenzio assenso
Della Pubblica Amministrazione**

A CURA di CLAUDIO TOSI

martedì 17 gennaio 2023

PREMESSA

Dal 1992 in poi i vari Governi che si sono succeduti hanno messo mano al sistema previdenziale obbligatorio per renderlo compatibile con le ridotte risorse economiche a disposizione.

Pertanto con interventi che hanno agito sul calcolo della pensione (*vedi sistema contributivo introdotto dalla Riforma DINI*) e sull'età di pensionamento (*vedi Riforme MARONI e FORNERO*), le pensioni obbligatorie con il passare degli anni sono diminuite e continueranno a diminuire. Di conseguenza con il nuovo sistema contributivo, le future pensioni arriveranno ad avvicinarsi a percentuali poco superiori al 55% dell'ultimo stipendio, dopo 40 anni di contributi.

Da ciò deriva l'esigenza per ogni lavoratore di un'altra forma di sostegno al reddito pensionistico.

Dette forme, già esistenti presso Banche e Assicurazioni, sono risultate però molto onerose per i lavoratori, in quanto tutta la spesa relativa ai versamenti periodici a questi fondi li deve sostenere per intero il lavoratore. Le Organizzazioni Sindacali, quindi, nelle diverse trattative intervenute negli anni, hanno pensato di far istituire forme di previdenza complementare che potessero andare incontro alle ridotte risorse economiche a disposizione dei lavoratori, offrendo però lo stesso tipo di risultato. Sono nati così i Fondi Complementari Chiusi, detti anche Fondi Negoziali, che prevedono per i versamenti periodici, solo un piccolo contributo da parte del lavoratore, al quale si aggiunge un'analogo contributo da parte del datore di lavoro e una parte o tutto il TFR in corso di maturazione. Con questi Fondi Complementari il lavoratore può arrotondare la pensione futura, coprendo in parte il GAP dato dalla pensione obbligatoria.

MA ORA, ANDIAMO A VEDERE NEL MERITO!!!!



Pensioni



DAL 01 GENNAIO 2012

Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi

MISTO

CONTRIBUTIVO

e maturano i requisiti dal 01 gennaio 2012

Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia Anticipata e di Anzianità sono SOSTITuite da:

Pensione di VECCHIAIA

Pensione di ANTICIPATA

dal 1° gennaio 2012 NON esiste più la Pensione di Anzianità

I requisiti per l'accesso alla pensione **ANTICIPATA** a decorrere dal 2019

- a seguito della Riforma "Fornero" (2012) -

Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA



Periodo di vigenza	Donne		Uomini	
	anni	mesi	anni	mesi
2012	41	1	42	1
2013	41	5	42	5
2014-2015	41	6	42	6
2016-2018	41	10	42	10
2019-2020	42 (41)	1 (10)	43 (42)	1 (10)
2021-2022	41	10	42	10
2023-2024	41	10	42	10
2025-2026	41	10	42	10
2027-2028	42	0	43	0
2029-2030	42	2	43	2
2031-2032	42	4	43	4
2033-2034	42	6	43	6
2035-2036	42	8	43	8
2037-2038	42	10	43	10
2039-2040	43	0	44	0
2041-2042	43	2	44	2
2043-2044	43	4	44	4
2045-2046	43	6	44	6
2047-2048	43	8	44	8
2049-2050	43	10	44	10

3 mesi
(Finestra di accesso
alla pensione dal 1
gennaio 2019)

Requisiti per l'accesso alla pensione ANTICIPATA (2,8 V 1409,156€)

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996
Elevazione del requisito d'età dei 63 anni

Periodo di validità	anni	mesi
2012	63	0
2013-2015	63	3
2016-2018	63	7
2019-2020	64	0
2021-2022	64	0
2023-2024	64	0
2025-2026	64	3
2027-2028	64	6
2029-2030	64	8
2031-2032	65	0
2033-2034	65	2
2035-2036	65	4
2037-2038	65	5
2039-2040	65	7
2041-2042	65	9
2043-2044	65	11
2045-2046	66	1
2047-2048	66	3
2049-2050	66	5

17/01/2023

I requisiti per l'accesso alla pensione di **VECCHIAIA** a decorrere dal 2019

- a seguito della Riforma "Fornero" 2012 -

Destinatari
Sistema RETRIBUTIVO e
CONTRIBUTIVO
(20 anni di contributi)(1,5 v 754,905€)
)



Destinatari
Sistema CONTRIBUTIVO
(5 anni di contributi)

Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996
Elevazione del requisito d'età dei 70 anni

Periodo di validità	anni	mesi
2012	66	0
2013-2015	66	3
2016-2018	66	7
2019-2020	67	0
2021-2022	67	0
2023-2024	67	0
2025-2026	67	3
2027-2028	67	6
2029-2030	67	8
2031-2032	68	0
2033-2034	68	2
2035-2036	68	4
2037-2038	68	5
2039-2040	68	7
2041-2042	68	9
2043-2044	68	11
2045-2046	69	1
2047-2048	69	3
2049-2050	69	5

Periodo di validità	anni	mesi
2012	70	0
2013-2015	70	3
2016-2018	70	7
2019-2020	71	0
2021-2022	71	0
2023-2024	71	0
2025-2026	71	3
2027-2028	71	6
2029-2030	71	8
2031-2032	72	0
2033-2034	72	2
2035-2036	72	4
2037-2038	72	5
2039-2040	72	7
2041-2042	72	9
2043-2044	72	11
2045-2046	73	1
2047-2048	73	3
2049-2050	73	5

17/01/2023

Quota 100,102 e 103

COS'E'

L'insieme del requisito contributivo maturato ha **38 anni e almeno 62 anni-64 anni di età anagrafica. Oppure 41 anni di contributi e 62 anni entro il 31 dicembre 2023.**

CUMULO

Contributivo

Sara possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'Inps.

Con reddito da lavoro

Sarà possibile cumulare solo con redditi di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.

- ☐ **Per Quota 103** è previsto il limite di un tetto all'assegno previdenziale per chi ha maturato una pensione superiore a 5 cinque volte il minimo, che si applica fino alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia, 67 anni;



DURATA

Vigenza **2019 – 2021 e 2022**

Può essere esercitato anche successivamente al 1 gennaio 2022 se perfezionato entro il 31 dicembre 2021, e per quota 102 dal gennaio 2023.

COME FUNZIONA

per **PRIVATI**

Conseguiranno il diritto a pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

per **PUBBLICI**

- coloro che matureranno i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, conseguiranno la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- coloro che matureranno i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno il trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- I Dipendenti pubblici Pensionati con «quota 100 , 102 e 103», il TFS/TFR è liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti pensionistici previsti all'art.24 della L.214/2011 (anticipata/vecchiaia).

Le Novità del 2017 sulle Pensioni

COS'E'

- ➡ E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione.
- ➡ Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri.
- ➡ Trattamento pro-quota per la parte di competenza di ogni regime previdenziale.

REQUISITI

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata.

Il diritto alla pensione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo (esempio: se in una delle forme assicurative coinvolte nel cumulo la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si può conseguire solo al raggiungimento di tale requisito anagrafico).

Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche quelli che hanno presentato domanda di totalizzazione. A condizione [...]

Cumulo di periodi assicurativi

Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017

A CHI SI RIVOLGE

Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- ➡ Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- ➡ Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➡ Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ➡ Gestione separata
- ➡ Iscritti alle casse professionali.

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione. Questo è possibile solo qualora [...] Quindi:

- ➡ non è consentito il recesso dalla ricongiunzione se l'onere è stato pagato integralmente.
- ➡ non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione della pensione.

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici che utilizzano il cumulo percepiranno il TFS nell'età per la pensione di vecchiaia.

Quali sono i Sistemi di Calcolo della Previdenza Pubblica Obbligatoria?

Sistema RETRIBUTIVO

prevede il calcolo delle pensioni sulle ultime retribuzioni

Sistema CONTRIBUTIVO

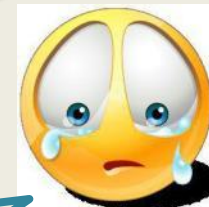
prevede il calcolo sui contributi versati nell'intera vita lavorativa e rivalutati (montante contributivo) per la % di riferimento corrispondente all'età di cessazione (tasso di sostituzione o % di rendimento)

Sistema MISTO (Retributivo + Contributivo)

prevede l'incrocio dei due sistemi di calcolo già esposti

OSSERVAZIONE

In tutti gli interventi fatti sulle pensioni con le Riforme "Amato", "Dini", "Maroni" e "Fornero", i Governi hanno lavorato nella direzione di un innalzamento graduale dell'età, e di una progressiva riduzione dell'importo della pensione a causa di un problema di sostenibilità del sistema legato all'aumento della vita media e al diminuito rapporto tra lavoratori attivi e pensionati. Nell'ultima Riforma "Fornero", ad esempio, si lega l'innalzamento dell'età all'aspettativa di vita.



Pensioni e Sistemi di Calcolo

**ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA**

**FINO AL
31/12/2011**

**DAL
01/01/2012**

Lavoratori con almeno
18 anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995

**Sistema
RETRIBUTIVO**

**Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)**

Lavoratori con meno di
18 anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995

**Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)**

**Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)**

Lavoratori che possono
far valere periodi
contributivi dal
01/01/1996

**Sistema
CONTRIBUTIVO**

**Sistema
CONTRIBUTIVO**

Quali sono i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo dal 2023? e quali i precedenti del 2022?

Tabella per il calcolo della pensione contributiva

(montante contributivo x coefficiente corrispondente all'età)



Età	Coefficienti 2021-22	Coefficienti 2023-24	Differenza
57	4,186%	4,270%	+0,084%
58	4,289%	4,378%	+0,089%
59	4,399%	4,493%	+0,094%
60	4,515%	4,615%	+0,1%
61	4,639%	4,744%	+0,105%
62	4,770%	4,882%	+0,112%
63	4,910%	5,028%	+0,118%
64	5,060%	5,184%	+0,124%
65	5,220%	5,352%	+0,132%
66	5,391%	5,531%	+0,14%
67	5,575%	5,723%	+0,148%
68	5,772%	5,931%	+0,159%
69	5,985%	6,154%	+0,169%
70	6,215%	6,395%	+0,18%
71	6,466%	6,655%	+0,189%

NOTA di RILIEVO

Con la Riforma "Fornero" i coefficienti, si legano all'aspettativa di vita che aumenta con il passare degli anni, e gli stessi diminuiscono, questo comporta una diminuzione dell'importo della pensione.

Nella revisione del biennio 2023 24 si registra per la prima volta un incremento dei coefficienti di calcolo. La prossima revisione dei coefficienti è prevista per l'anno 2025.



	Accantonamento annuo	età	63	64	65	66	67
Retribuzione	1 anno	coeff Trasf	4,932	5,083	5,245	5,419	5,604
15000	4950		18,78	19,35	19,97	20,63	21,34
20000	6600		25,04	25,81	26,63	27,51	28,45
25000	8250		31,30	32,26	33,29	34,39	35,56
30000	9900		37,56	38,71	39,94	41,27	42,68
35000	11550		43,82	45,16	46,60	48,15	49,79
40000	13200		50,08	51,61	53,26	55,02	56,90
45000	14850		56,34	58,06	59,91	61,90	64,01
50000	16500		62,60	64,52	66,57	68,78	71,13
	2 anni						
15000	9900		37,56	38,71	39,94	41,27	42,68
20000	13200		50,08	51,61	53,26	55,02	56,90
25000	16500		62,60	64,52	66,57	68,78	71,13
30000	19800		75,12	77,42	79,89	82,54	85,35
35000	23100		87,64	90,32	93,20	96,29	99,58
40000	26400		100,16	103,22	106,51	110,05	113,80
45000	29700		112,68	116,13	119,83	123,80	128,03
50000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
	3 anni						
15000	14850		56,34	58,06	59,91	61,90	64,01
20000	19800		75,12	77,42	79,89	82,54	85,35
25000	24750		93,90	96,77	99,86	103,17	106,69
30000	29700		112,68	116,13	119,83	123,80	128,03
35000	34650		131,46	135,48	139,80	144,44	149,37
40000	39600		150,24	154,84	159,77	165,07	170,71
45000	44550		169,02	174,19	179,74	185,70	192,04
50000	49500		187,80	193,55	199,71	206,34	213,38
	4 anni						
15000	19800		75,12	77,42	79,89	82,54	85,35
20000	26400		100,16	103,22	106,51	110,05	113,80
25000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
30000	39600		150,24	154,84	159,77	165,07	170,71
35000	46200		175,28	180,64	186,40	192,58	199,16
40000	52800		200,32	206,45	213,03	220,09	227,61
45000	59400		225,35	232,25	239,66	247,61	256,06
50000	66000		250,39	258,06	266,28	275,12	284,51
	5 anni						
15000	24750		93,90	96,77	99,86	103,17	106,69
20000	33000		125,20	129,03	133,14	137,56	142,26
25000	41250		156,50	161,29	166,43	171,95	177,82
30000	49500		187,80	193,55	199,71	206,34	213,38
35000	57750		219,09	225,80	233,00	240,73	248,95
40000	66000		250,39	258,06	266,28	275,12	284,51
45000	74250		281,69	290,32	299,57	309,51	320,07
50000	82500		312,99	322,58	332,86	343,90	355,64

Indicizzazioni delle Pensioni dal Gennaio 2023

COS'E' e come Funziona

Il meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime, sono le misure di supporto per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione (commi 309-310) Legge 197/2022

Le percentuali di rivalutazione nel 2023

Fascia Assegno	DA	A	Indice di Perequazione	Tasso di Inflazione Provvisorio (2022)	Rivalutazione Effettiva Spettante
Sino al trattamento minimo	-	€ 525,38	101,5% *	7,3%	8,910%
Sino al trattamento minimo (>=75 anni)	-	€ 525,38	106,4% *	7,3%	14,167%
Tra uno e 4 volte il minimo	€ 525,39	€ 2.101,52	100%	7,3%	7,300%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.101,53	€ 2.626,90	85%	7,3%	6,205%
Oltre 5 volte il minimo e fino a 6 volte il minimo	€ 2.626,91	€ 3.152,28	53%	7,3%	3,869%
Oltre 6 volte il minimo e fino a 8 volte il minimo	€ 3.152,29	€ 4.203,04	47%	7,3%	3,431%
Oltre 8 volte il minimo e fino a 10 volte il minimo	€ 4.203,05	€ 5.253,80	37%	7,3%	2,701%
Oltre 10 volte il minimo	€ 5.253,81	-	32%	7,3%	2,336%

TM 2022 = 525,38€; TM 2023 = 563,75€

* Aumento Temporaneo valido per il solo 2023

La rivalutazione automatica in misura intera pari a 7,3% spetta sulle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (Euro 2.101,52 lordi mensili).



Come si applica dal 2023

Pensionati al minimo

Chi percepisce una pensione non superiore al trattamento minimo (cioè 525,38€) godrà di una **rivalutazione straordinaria dell'1,5% che porterà l'assegno minimo a circa 572€ al mese** (per tutto il 2023, compresa la tredicesima). Per i pensionati di età **non inferiore a 75 anni l'aumento sarà del 6,4% pari a € 599,82**

Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, l'aumento sarà applicata successivamente, al fine di rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica. Mentre per tutti gli altri la rivalutazione è stata attribuita a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo (pari a 2.101,52 euro).



Previdenza



Le Novità sulle Pensioni 2023

COS'E'

E' un beneficio in vigore dal 1° gennaio 2008 che permette di uscire anticipatamente con la pensione di anzianità.

REQUISITI

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il **31 dicembre 2022**;

- ➡ un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno **35 anni**;
- ➡ un'età anagrafica di **60 anni**.
- ➡ Il requisito anagrafico però scende a **59 anni** per le donne che hanno un figlio e a **58 anni** per le donne che hanno due o più figli.

Regime Sperimentale Donna

(c.d. Opzione Donna)

Altri criteri oggettivi

- ➡ In più, bisogna far parte di una delle seguenti categorie:
- ➡ Caregiver da almeno sei mesi,
- ➡ riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%,
- ➡ licenziate o dipendenti da imprese per le quali è stato aperto un tavolo di crisi (per questa platea, il requisito anagrafico è sempre ridotto a 58 anni).
- ➡ **Non si può utilizzare il cumulo per raggiungere il requisito contributivo**

CONDIZIONI

Liquidità della pensione con il calcolo contributivo.

DECORRENZA

La pensione decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti. che fa partire la **prima rata** dell'assegno pensionistico decorsi **12 mesi (18 mesi le autonome)** dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.

La liquidazione delle Dipendenti Pubbliche avviene dopo 24/27 Mesi

Le Novità sulle Pensioni 2023

COS'E'

E' la possibilità di raggiungere il requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata **(41 anni)**, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei **19 anni**.

Beneficio per i lavoratori precoci

Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017

A CHI SI RIVOLGE

I lavoratori dipendenti e autonomi, con lamento 1 anno di contribuzione, prima del compimento dei 19 anni, che si trovino in **una** fattispecie di seguito elencate:

- Lavoratori in stato di disoccupazione [oppure]
- Lavoratori dipendenti autonomi che assistano il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità [oppure] **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- Lavoratori con invalidità civile accertata pari o superiore al 74% [oppure]
- Lavoratori dipendenti o addetti a lavori usuranti o che svolgono almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** una delle seguenti attività: **(non si applica la speranza di vita)**
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
 - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

BENEFICIO

I lavoratori interessati a partire **dal 2019 al compimento dei 41 anni di contribuzione si aprirà la finestra di 3 mesi** per raggiungere il diritto alla pensione (nella precedente riforma sarebbero stati aggiunti i criteri della speranza di vita)

PENALIZZAZIONI

Il comma 201 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del pensionamento con requisito ridotto in esame. Si dispone che il termine previsto per l'erogazione del TFS/TFR inizi a decorrere solo al compimento dei requisiti per il trattamento pensionistico di anticipata/vecchiaia.

17/01/2023

COS'E'

E' un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno **63 anni di età**. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 che viene prorogata al 31 dicembre 2023

Le Novità sulle Pensioni 2023

Ape Sociale - 1° parte

Anticipo pensionistico

Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017

A CHI SI RIVOLGE

Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in **UNA** delle seguenti condizioni:

- A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante [...].
- B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, **oppure di 2 grado qualora il genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.**
- C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore **al 74%**
- D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno **sei anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni** un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni: **(non si applica la speranza di vita)**
 - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori asili nido
 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le Novità sulle Pensioni 2023

REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

- ➡ almeno **63 anni di età**
- ➡ almeno **30 anni** di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficili o rischiose l'anzianità contributiva minima richiesta è di **36 anni (con riduzione di 1 anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni)**
- ➡ maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.

DURATA

L'indennità è corrisposta ogni mese per **12 mensilità** nell'anno, fino all'età prevista al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

IMPORTO

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (**se inferiore a 1500 euro**) o **pari a 1500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato.

Ape Sociale - 2° parte

Anticipo pensionistico

Articolo 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017

Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di **30 o 36 anni** gli assicurati possono avvalersi anche del **cumulo** dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).

COME SI OTTIENE

Con la proroga il legislatore ha riproposto anche le tre finestre annuali per la presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni 1) **dal 1° gennaio al 31 marzo** (istanza tempestiva); 2) **dal 1° aprile al 15 Luglio**; 3) **dal 16 Luglio al 30 novembre** (istanza tardiva).

TFS/TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che richiedono l'APE sociale, il termine di erogazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio è previsto tra i **12 e i 15** mesi successivi al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Le Novità sulle Pensioni dal 2022 Le Classificazioni ISTAT

Professioni sulla base della classificazione ISTAT	
2.6.4 – Professioni scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate	
3.2.1 – Tecnici della salute	●
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate	
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali	●
5.4.3 – Operatori della cura estetica	
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati	●
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori	
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali	
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta	
7.1.3 – Conduttori di forni e altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati	
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta	
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica	
7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque	
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici	
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali	
7.2 – Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell'industria alimentare	
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli	●
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate	●
8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	

Le Novità sulle Pensioni dal 2022 Le Classificazioni ISTAT

Tecnici della salute

3.2.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

3.2.1.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche

3.2.1.1.2 Professioni sanitarie ostetriche

5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.4 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

5.4.4.1 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

5.4.4.2 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate

5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate

5.4.4.3 Addetti all'assistenza personale

5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale

8.1.4.2 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

8.1.4.5 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

8.1.5 Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

Le Novità sulle Pensioni 2023

COS'E'

E' la possibilità di riscattare la Laurea con **un diverso sistema di calcolo dell'onere del corso di studi per le domande presentate dal 29 gennaio 2019.**



Il Riscatto della Laurea dopo la legge 26 del 2019

l'articolo 20, comma 6, del DL 4 del 2019

A CHI SI RIVOLGE

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il **diploma di laurea o titolo equiparato.**

La facoltà è esercitabile anche dai **soggetti inoccupati** che, al momento della domanda, non risultino essere stati **mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza** e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

BENEFICIO

Per l'anno 2019 il reddito da prendere in considerazione è pari a **€ 15.878**. A detto importo va applicata l'aliquota del **33%**. Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, **il costo per riscattare un anno di corso sarà pari a € 5.239,74**. Resta in particolare confermato che le nuove modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei corsi universitari di studi si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel **sistema contributivo della futura pensione**. gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero **in 120 rate** mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. **L'importo dovuto è deducibile dal reddito imponibile fiscale**

I requisiti:

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati, i periodi per i quali si chiede il riscatto **non** devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Essere titolari di contribuzione (almeno **un** contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.

Gli assunti nella PA dal 2019

Modalità di adesione
dei lavoratori
neoassunti

Gli assunti dal 2019
fino alla data
dell'accordo





Legge 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 157



Ipotesi d'accordo dell'8 aprile 2021

La Legge

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).»

- Garantita l'informazione
- Garantita la libera e volontaria adesione
- Disciplinato il silenzio assenso correlato al diritto di recesso

La scelta esplicita

- L'adesione al Fondo pensione nazionale di categoria «Perseo Sirio» avviene:
 - a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al Regolamento Covip del 22 dicembre 2020;
 - b) mediante silenzio-assenso.
- All'atto dell'assunzione:
 - ⇒ - L'Amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al “Fondo” e i link al sito web del “Fondo” ove è possibile consultare le informazioni previste, nonché lo specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso ed al relativo termine (sei mesi), decorso il quale ha luogo l'iscrizione «silente»
 - ⇒ - Il lavoratore neoassunto doverosamente informato, entro sei mesi, decide:
 - di aderire a Perseo Sirio
 - di rifiutare esplicitamente l'adesione

In caso di Silenzio

Decorsi sei mesi dall'assunzione, in assenza di decisione esplicita, il lavoratore è automaticamente iscritto al Fondo Perseo Sirio per «silenzio assenso»

Il Fondo provvede:

- ad informare il lavoratore dell'adesione per «silenzio assenso»,
- a rappresentare le caratteristiche del Fondo
- ad avvertire che ha a disposizione trenta giorni di tempo per poter recedere dall'adesione «silente»

Dal 2019 all'entrata in vigore dell'accordo

● Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'accordo

- ⇒ Le Amministrazioni sono tenute ad informare, con comunicazione individuale, i lavoratori interessati circa l'adesione mediante silenzio assenso ed il termine di sei mesi entro il quale devono esprimere la loro volontà esplicita, decorso il quale ha luogo l'iscrizione
- ⇒ Come per i lavoratori neoassunti, successivamente al semestre il Fondo provvede ad informarli riguardo le caratteristiche del fondo e in merito agli ulteriori trenta giorni entro i quali possono decidere di recedere dall'adesione
- ⇒ Trascorso inutilmente anche questo ulteriore termine sono iscritti per silenzio assenso in via definitiva

L'adesione semi automatica

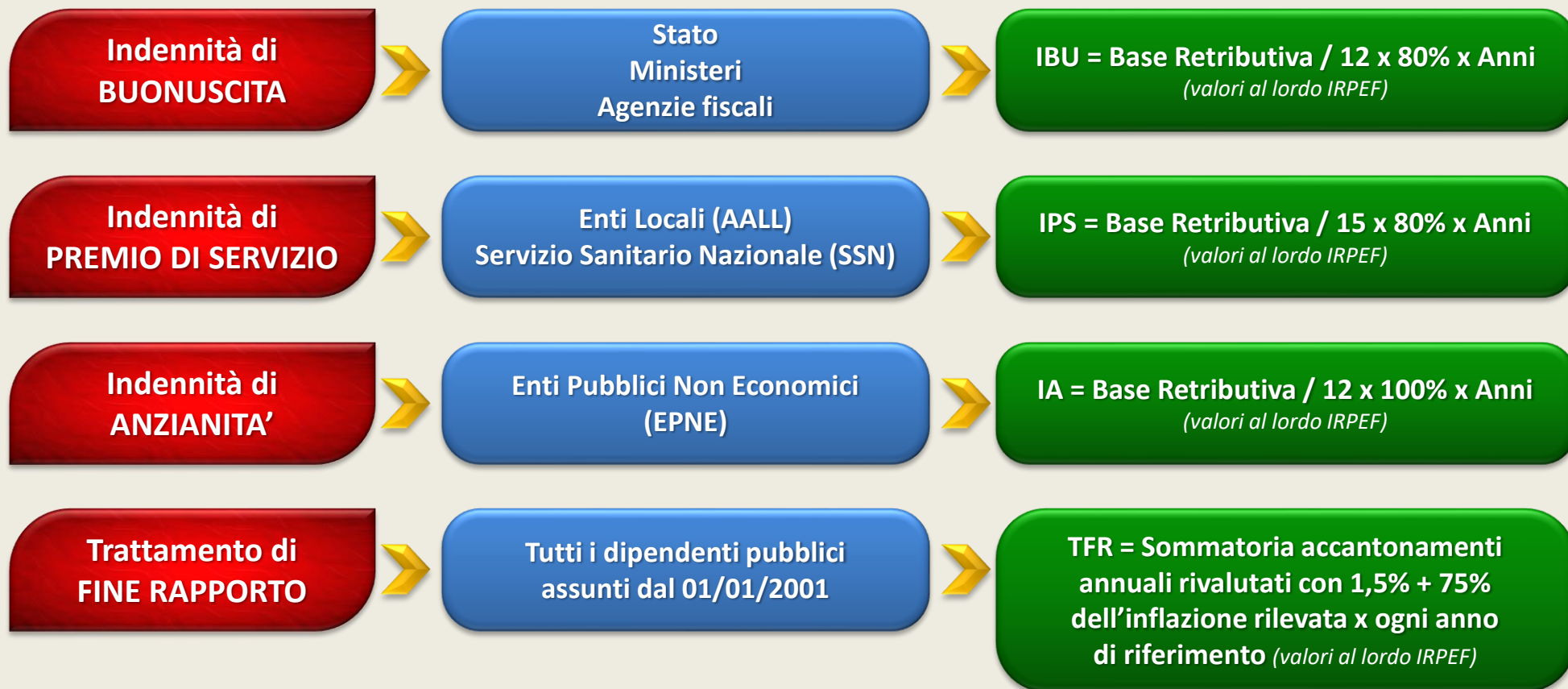


Gli obiettivi del Fondo

- ⇒ Il compito del Fondo è quello
 - Di informare in modo esauriente sulle caratteristiche, le finalità e il funzionamento di Perseo Sirio
 - Di consentire ai lavoratori la libera e consapevole scelta
 - Di acquisire al Fondo il maggior numero possibile di aderenti consapevoli
- ⇒ Particolare attenzione è rivolta agli associati «silenti» ai quali viene data ulteriore informazione e avvisati in modo esplicito, chiaro e visibile che entro trenta giorni possono decidere di recedere dall'adesione
- ⇒ È nella convinzione di Perseo Sirio che «è preferibile un recedente consapevole che un associato inconsapevole»

**L'Iscrizione alla Previdenza Complementare
comporta il passaggio obbligatorio
dai Trattamenti di Fine Servizio (TFS)
al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**

Sistemi di Calcolo dei Trattamenti di Fine Servizio



Voci costituenti la BASE RETRIBUTIVA

Stipendio + IIS (Indennità Integrativa Speciale) + RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) + 13^a + Indennità Fisse Utili

Si fa presto a dire TFS...

TFS	Il metodo di calcolo	Il risultato
Indennità Premio di Servizio (Autonomie, Locali, Regioni e SSN)	Retribuzione annua x 80% : 15 $120 \times 80\% : 15 = 960 : 15 = 64$	64% dell'ultima retribuzione media mensile (mese x 13 : 12) x anni
Indennità di Buonuscita (Ministeri, Agenzie fiscali e Università)	Retribuzione annua x 80% : 12 $120 \times 80\% : 12 = 960 : 12 = 80$	80% dell'ultima retribuzione media mensile (mese x 13 : 12) x anni
Indennità di Anzianità (EPnE e Camere di Commercio)	Retribuzione annua / 12 $120 : 12 = 100$	100% dell'ultima retribuzione media mensile (mese x 13 : 12) x anni
TFR	Il metodo di calcolo	Il risultato
Trattamento di Fine Rapporto (Settore privato e assunti nella PA dopo il 31.12.2000)	Accantonamento 6,91% della retribuzione + rivalutazione (1,5% + 75% indice FOI)	Montante accantonamenti e rivalutazioni legali

Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che, per disposizione contrattuale, la base di calcolo del TFR è generalmente più «ricca» di quella del TFS



Regime Fiscale: Trattamenti di Fine Servizio

Indennità BUONUSCITA (IBU)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Quota esente del 26,04%;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

Indennità PREMIO SERVIZIO (IPS)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Quota esente del 40,98%;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

Indennità ANZIANITA' (IA)

- ✓ Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
- ✓ Tassazione in funzione del Reddito di Riferimento.

TFR (accantonamenti + rivalutazione)

- ✓ Accantonamenti tassati con applicazione dell'aliquota media degli ultimi 5 anni; (minimale del 23%)
- ✓ Rivalutazione tassata con imposta sostitutiva dell'17%.

Cosa fare del tuo TFR

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo Trattamento di fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall'assunzione.

scheda

IL TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, il **signor Bianchi** è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua $\text{TFR} = 30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR $= 30.000 \times 6,91\% = 2.073$ euro

Rivalutazione $= 2.073 \times [(1,5\% + (2\% \times 75\%)) \times (1-0,17)] = 51,62$ euro

Totale TFR accantonato $= 2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62$ euro

I Termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

DECRETO 2019

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato			dal 01.01.2019
	entro il 12.08.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)	dal 13.08.2011 (01.01.2012 Scuola e Afam) al 31.12.2013	dal 01.01.2014	
Inabilità o decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	 Per tutti i pensionati pubblici (e non solo per quelli di quota 100, 102 e 103) sarà possibile ottenere l'anticipo del pagamento del TFS/TFR fino alla cifra massima di 45.00 €.
Limite di età / Cessazione d'ufficio Contratti a Termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Risoluzione unilaterale per massima anzianità contributiva	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg	
Raetizzazione del TFS e del TFR				
Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		dal 01.01.2014	
	entro il 31.12.2013			
Inabilità o decesso	fino a 90mila € lordi		fino a 50mila € lordi	
Limite di età / Cessazione d'ufficio	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €		importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €	
Dimissioni volontarie	importo lordo compreso oltre i 150mila €		importo lordo compreso oltre i 100mila €	

Anticipo TFS/TFR

COS'E'

La possibilità ti chiedere l'anticipo del Pagamento del TFS/TFR fino a un massimo di 45.000 €- **art. 23 comma 2 -L 26/19**

INTERESSI

L'importo massimo che si può ottenere con l'anticipo è di **45.000€**. Invece, il **tasso di interesse** annuo a carico del soggetto finanziato -"comprensivo di ogni eventuale onere" - non può essere superiore al "*limite massimo del valore dell'indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d'Italia, aumentato di 40 centesimi*" In ogni caso, l'importo del TFS ricevuto a titolo di **anticipo** - con i relativi interessi - viene **trattenuto dall'Inps** che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell'indennità di buonuscita.

COME FUNZIONA

ADEMPIMENTI

- fare richiesta all'ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell'Inps) la certificazione attestante il diritto all'anticipazione;**(90 giorni)**
- rivolgersi ad uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
- l'istituto di credito a sua volta si rivolge all'ente di erogazione chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione;
- in caso di esito positivo di quest'ultima fase la liquidazione dell'anticipo avverrà entro i successivi **15 giorni**
- **Sono aumenti i tempi di pagamento dell'anticipo dopo il regolamento approvato nell'estate scorsa!!**

17/01/2023



TEMPI di APPLICAZIONE

il **DPCM approvato** regolerà l'erogazione anticipata della buonuscita dei dipendenti pubblici sotto forma di prestito da parte delle banche. Dopo il nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali e su mercato e concorrenza, che devono dare il via libera. È anche atteso il parere del Consiglio di Stato.

Dopodiché, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, ABI (Associazione bancaria italiana) e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno stipulare l'accordo previsto dalla legge **sarà noto l'elenco delle banche convenzionate.**

Art. 24 - Detassazione Tfs

Si prevede un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici, di cui all'articolo precedente (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001) che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31.12.2018, stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità fino a 50.000 euro:

- **1,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **3 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **4,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **6 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **7,5 punti percentuali** per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per gli importi superiori al predetto limite si applica l'aliquota piena.



Fondi di Previdenza Complementare

Quali sono le forme pensionistiche complementari

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:



Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.



Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).



Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.



Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

PER SAPERNE DI PIÙ

- I Fondi pensione negoziali
- I Fondi pensione aperti
- I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)
- I Fondi pensione preesistenti

Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della tua vita lavorativa, puoi beneficiare di una pensione complementare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della **contribuzione definita**; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione, cioè la tua posizione individuale, dipende:

- dall'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;
- dalla durata del periodo di versamento (più anni = più contributi) ;
- dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Se sei un lavoratore dipendente la tua posizione individuale si formerà così:



Al momento del pensionamento la tua posizione individuale viene trasformata in una rendita che costituisce la tua pensione complementare.

2

I vantaggi di Perseo Sirio

I vantaggi fiscali e costi ridotti

Vantaggi fiscali

- ✓ **DEDUCIBILITA'** dei **contributi** a carico del lavoratore (compresi quelli a carico del datore e quelli per i fiscalmente a carico)
 - ✓ limite annuo di € **5.164,57**
- ✓ **TASSAZIONE AGEVOLATA**
 - ✓ **Rendimenti**: sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si applica un'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al:
 - ✓ **20%** ridotta al **12,50%** per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato, rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie.
 - ✓ **Prestazioni** in capitale e sotto forma di rendita al netto della parte derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti:
 - ✓ Tassazione sostitutiva con aliquota massima del **15%** decrescente in proporzione al tempo di permanenza fino all'aliquota minima del **9%**

I costi della gestione amministrativa

Il CdA, nelle sedute del 17 marzo 2021 e del 23 febbraio 2022 ha apportato una serie di variazioni dei costi a carico dell'aderente che hanno comportato riduzioni progressive

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione (una tantum)	– € 2,75 zero
Spese direttamente a carico dell'aderente (quota associativa annuale)	- 0,09% della retribuzione utile al TFR (mediamente € 25,00) € 20,00 per gli associati ordinari - € 16,00 10,00 per i soggetti fiscalmente a carico, per gli associati che non effettuano versamenti nell'anno o solo versamenti volontari, gli associati in RITA, silenti e con solo TFR - € 21,00 16,00 per gli aderenti contrattuali

Indicatore Sintetico dei Costi al 31-12-21

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) VALORI MEDI al 31/12/2021

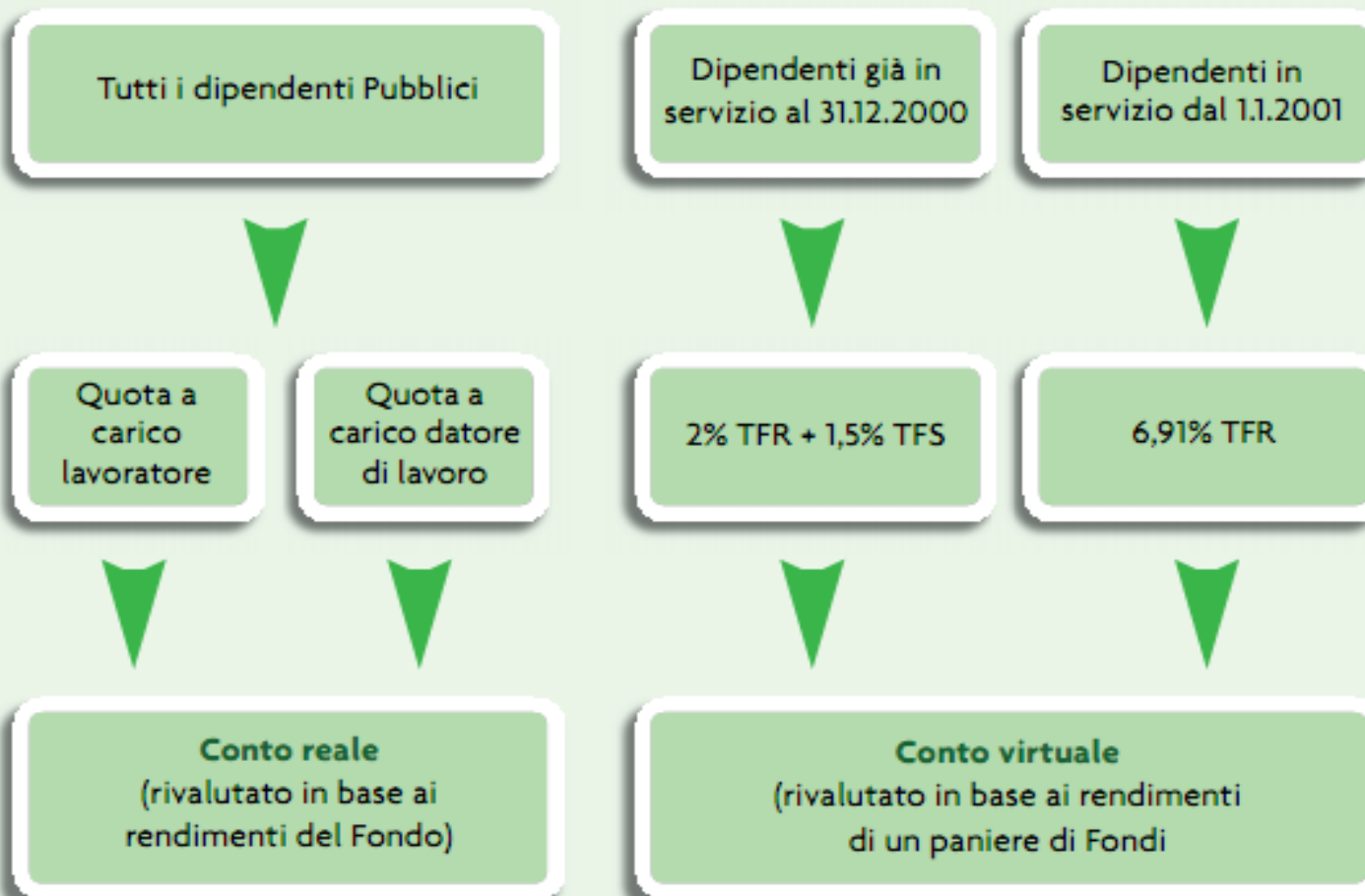
TIPOLOGIA DI COMPARTO	ISC - PERIODO PERMANENZA 10 ANNI	
Garantito (GAR)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,59
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,21
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,88
	<i>ISC minimo</i>	0,25
	<i>ISC massimo</i>	2,58
Obbligazionario (OBB)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,39
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,09
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,94
	<i>ISC minimo</i>	0,15
	<i>ISC massimo</i>	2,81
Bilanciato (BIL)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,37
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,45
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,13
	<i>ISC minimo</i>	0,13
	<i>ISC massimo</i>	3,11
Azionario (AZN)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,40
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,71
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,72
	<i>ISC minimo</i>	0,24
	<i>ISC massimo</i>	4,07

NB nelle Note informative di tutte le forme pensionistiche complementari si legge:

«È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da **100.000 euro a 82.000 euro**).»

Contribuzione Fondi Complementari

Schema di funzionamento della previdenza complementare per i dipendenti



I vantaggi immediati sul versamento al fondo per lavoratore assunto entro il 31.12.2000

DESCRIZIONE	AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' – MINISTERI-UNIVERSITA'				ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE
IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi	€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>		€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>	
contributo a carico del LAVORATORE	€ 250,00	€ 500,00	-----	€ 750,00	€ 250,00	€ 500,00	NON PREVISTO	€ 750,00
contributo a carico del DATORE DI LAVORO	€ 250,00	-----	€ 300,00	€ 550,00	€ 250,00	-----	NON PREVISTO	€ 250,00
TOTALE LAVORATORE + DATORE	€ 500,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 1.300,00	€ 500,00	€ 500,00	NON PREVISTO	€ 1.000,00
aliquota fiscale marginale	27%	Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore? Su €.250,00 ho un risparmio fiscale di €.67,50 quindi, la mia spesa vera è di €.182,50. A questa devo aggiungere €.500,00 come quota che verso di TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di €.682,50. Sul fondo però mi trovo un totale di €.1.300,00. Dunque il mio guadagno immediato è di €.617,50 pari al +90.48% della spesa complessiva che ho sostenuto. 			27%	Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore? Su €.250,00 ho un risparmio fiscale di €.67,50, quindi, la mia spesa vera è di €.182,50. A questa devo aggiungere €.500,00 come quota che verso di TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di €.682,50. Sul fondo però mi trovo un totale di €.1.000,00. Dunque il mio guadagno immediato è di €.317,50 pari al +46,52% della spesa complessiva che ho sostenuto. 		
RISPARMIO FISCALE (=contrib. lavoratore x 27%)	€ 67,50				€ 67,50			
DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI	QUOTE				QUOTE			
CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO	€ 250,00				€ 250,00			
CONTRIB. AGGIUNTIVO 1,20%	€ 300,00				NON PREVISTO			
RISPARMIO FISCALE (dato dal totale contributi reali x aliquota marginale)	€ 67,50				€ 67,50			
TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI	€ 617,50				€ 317,50			

I vantaggi immediati sul versamento al fondo per lavoratore assunto dal 01.01.2001

AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' – MINISTERI-UNIVERSITA' ed ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

DESCRIZIONE	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE
IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi	€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 6,91%	€ 25.000,00 x 1,20% (ovvero l'1,50% su 80% della retribuzione)	
contributo a carico del LAVORATORE	€ 250,00	€ 1.727,50	NON PREVISTO	€ 1.977,50
contributo a carico del DATORE DI LAVORO	€ 250,00	-----	NON PREVISTO	€ 250,00
TOTALE LAVORATORE + DATORE	€ 500,00	€ 1.727,50	NON PREVISTO	€ 2.227,50
aliquota fiscale marginale	27%			
RISPARMIO FISCALE (= contributo lavoratore x 27% (aliq. marg.))	€ 67,50			
DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI	QUOTE			
CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO	€ 250,00			
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1,20%	NON PREVISTO			
RISPARMIO FISCALE (= contributo lavoratore x 27% (aliq. marg.))	€ 67,50			
TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI	€ 317,50			

Ma alla fine dei conti quali sono i vantaggi immediati sul contributo reale che verso come lavoratore? Su €250,00 ho un risparmio fiscale di €67,50, quindi, la mia spesa vera è di €182,50. A questa devo aggiungere €1.727,50 come quota intera del TFR. Quindi la spesa complessiva da me sostenuta è di €1.910,00. Sul fondo però mi trovo un totale di €2.227,50. Dunque il mio guadagno immediato è di €317,50 pari al **+16,62%** della spesa complessiva che ho sostenuto.



I VANTAGGI FISCALI

I Versamenti ad un Fondo Pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non Superiore a **5164,57 €**

Le nuove aliquote

IRPEF ATTUALE		NUOVA IRPEF	
scaglioni di reddito	aliquote	scaglioni di reddito	aliquote
0 - 15	23%	0 - 15	23%
15 - 28	27%	15 - 28	25%
28 - 55	38%	28 - 50	35%
55 - 75	41%	>50	43%
>75	43%		

I Contributi in Favore dei Familiari a Carico
I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del «capofamiglia»
(sempre nel limite complessivo di **€ 5164,57)**

La convenienza della deduzione (aliquote 2022)

Reddito	Importo dedotto	Aliquota IRPEF	Risparmio d'imposta
14.000	1.000	23%	230
28.000	1.000	25%	250
50.000	1.000	35%	350
75.000	1.000	43%	430
100.000	1.000	43%	430

Contribuzione (lavoratore in TFR)

REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui

QUANTO VERSO € 220 (17,00 € al mese circa)

QUANTO RICEVO

**Contributo amministrazione:
€ 220**

A QUANTO RINUNCIO

**La trattenuta in busta paga
 $€ 220 \times (1 - 0,27) = 160 €$
(€ 13 al mese circa)**

Totale risparmio: $220 + 220 = € 440 - 19,80$ (quota associativa) = € 420,20

Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

Vantaggio annuo: 260,20 € (circa 22€ al mese)!

Un caso Reale di un Lavoratore in TFR



Un caso reale

Iscritto da marzo 2013

Contribuzione lavoratore

contr. Lav. Netto	1.104,50
TFR	12.296,41
Totale	13.400,91

Guadagno

datore	1.869,29
-	-
deduzione	767,54
rendimento	1.685,60
Totale	4.322,43
Valore posizione	17.723,34
<i>quota associativa -</i>	<i>147,57</i>

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga € 13,48

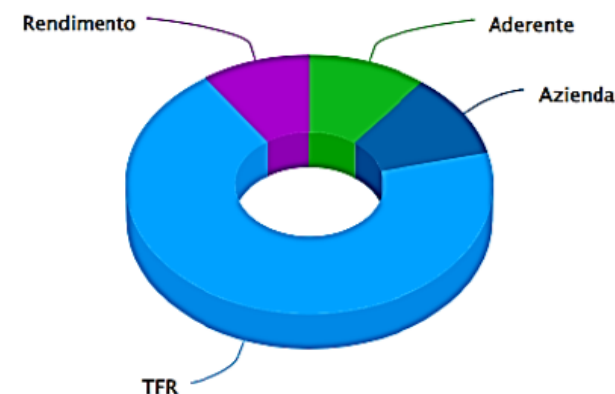
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

17.723,34 €

TFR	12.296,41 €
Azienda	1.869,29 €
Aderente	1.872,04 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate Rita	0,00 €
Rendimento	1.685,60 €

Posizione al 31/12/2021



Contribuzione (lavoratore optante)

REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui

QUANTO VERSO € 220 (17,00 € al mese circa)

QUANTO RICEVO

Contributo amministrazione: € 220
Incentivo a carico dello Stato: € 264

A QUANTO RINUNCIO

La trattenuta in busta paga
€ 220 x (1 – 0,27) = 160 €
(€ 13 al mese circa)

Totale risparmio: $220 + 220 + 264 = € 704 - 19,80$ (quota associativa) = € 684,20

Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

Vantaggio annuo: 524,20 € (circa 44 € al mese)!

Un caso Reale di un Lavoratore in TFS

Un caso reale

Dipendente di un Ente Locale

Iscritto da marzo 2013

FOND
PERSEO SIRIO

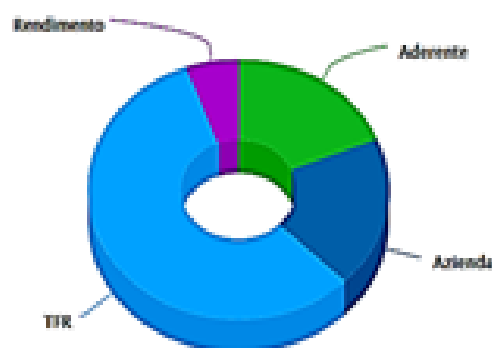
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

11.971,94 €

TFR	6.808,86 €
Azienda	2.244,04 €
Adesione	2.244,79 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate IRIa	0,00 €
Rendimento	672,25 €

Posizione al 31/12/2020



Contribuzione lavoratore

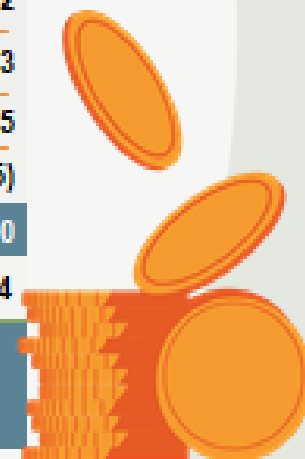
Contributo netto	1.640,16
TFR	4.255,54
Totale	5.895,69

Guadagno

Datore	2.244,04
Incentivo	2.553,32
Deduzione fiscale	606,63
Rendimento	672,25
Quota associativa	(-144,05)
Totale	€ 5.932,20

Valore della posizione € 11.971,94

Contributo mensile al netto
della deduzione fiscale, ritenuto
in busta paga, € 16,98



Un caso Reale di un Lavoratore in TFS

Un caso reale

Dipendente di una struttura sanitaria

FOND
PERSEO SIRIO

Iscritto da marzo 2013

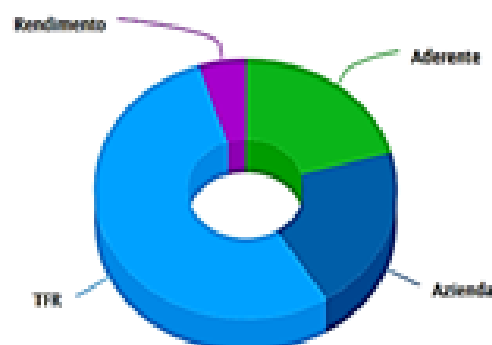
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

7.182,90 €

TFR	3.872,64 €
Azienda	1.474,48 €
Adesione	1.477,23 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rate Rita	0,00 €
Rendimento	358,55 €

Posizione al 31/12/2020



Contribuzione lavoratore

Contributo netto	1.078,38
TFR	2.420,40
Totale	3.498,78

Guadagno

Datore	1.474,48
Incentivo	1.452,24
Deduzione fiscale	398,85
Rendimento	358,55
Quota associativa	(-111,06)
Totale	€ 3.573,06

Valore della posizione € 7.182,90

Contributo mensile al netto
della deduzione fiscale, ritenuto
in busta paga, € 12,75



Un caso Reale di un Lavoratore in TFS

Un caso reale

Dipendente di un Ministero

FOND
PERSEO SIRIO

Iscritto da marzo 2013

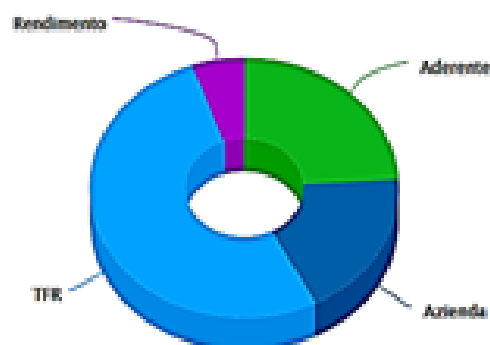
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

7.428,44 €

TFR	3.878,53 €
Azienda	1.364,57 €
Adesione	1.784,03 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rata RITA	0,00 €
Rendimento	401,31 €

Posizione al 31/12/2020



Contribuzione lavoratore

Contributo netto	1.302,34
TFR	2.424,08
Totale	3.726,42

Guadagno

Datore	1.364,57
Incentivo	1.454,45
Deduzione fiscale	481,69
Rendimento	401,31
Quota associativa	(-99,60)
Totale	€ 3.602,42

Valore della posizione € 7.428,44

Contributo mensile al netto
della deduzione fiscale,
ritenuto in busta paga, € 14,86



Un caso Reale di un Lavoratore in TFS

Un caso reale

Dipendente di un EPnE

FOND
PERSEO SIRIO

Iscritto da marzo 2013

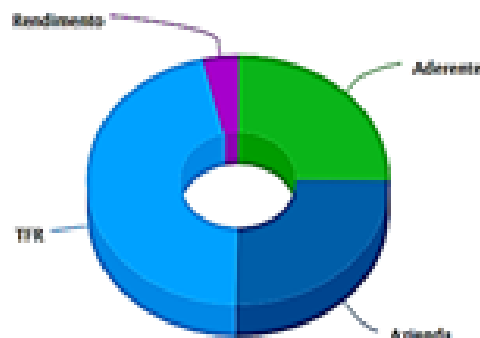
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

7.923,57 €

TFR	3.639,04 €
Azienda	1.991,86 €
Aderente	1.991,86 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rata RITA	0,00 €
Rendimento	300,81 €

Posizione al 31/12/2020



Contribuzione lavoratore

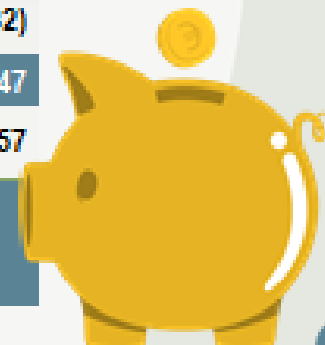
Contributo netto	1.454,06
TFR	3.639,04
Totale	5.093,10

Guadagno

Datore	1.991,86
Rendimento	300,81
Deduzione fiscale	537,80
Quota associativa	(-152,32)
Totale	€ 2.830,47

Valore della posizione € 7.923,57

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 17,72



Esempio di calcolo per chi si iscrive al Fondo e per chi non si iscrive

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -

HO 37 ANNI DI SERVIZIO NEL 2012 ED HO INTENZIONE DI LASCIARE IL SERVIZIO CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

LA MIA RETRIBUZIONE UTILE E' :

€ 25.000,00 (retribuzione ultimi 13 mesi)

NESSUNA CRESCITA RETRIBUTIVA NEGLI ANNI 2013-2014-2015

NO Fondo Perseo

Descrizione	Retribuzione annua	diviso*	per	anni di servizio	Totale
TFS	€ 25.000,00	15	80,00%	40	€ 53.333,33

*la legge che disciplina questo istituto prevede un divisore fisso

SI Fondo Perseo

Dal 2013, data di adesione al fondo ecco come si sviluppa la mia liquidazione:

mi rimane tutto il TFS maturato al 31/12/12

Descrizione	Retribuzione annua	diviso	per	anni di servizio	Totale
TFS	€ 25.000,00	15	80,00%	37	€ 49.333,33

i 2/3 del TFR che maturerò negli anni 2013-2014-2015

Descrizione	Retribuzione annua	per	quota annua	anni di servizio	totali
TFR che rimane	€ 25.000,00	4,91%	€ 1.227,50	3	€ 3.682,50

NOTA IMPORTANTE: Il TFR è calcolato al netto della rivalutazione, quindi detta rivalutazione dovrà essere aggiunta (la rivalutazione viene così

ricalcolata: 75% x tasso di inflazione + 1,5% coefficiente fisso)

Totale TFS+TFR € 53.015,83

il capitale accumulato nel fondo nei 3 anni di iscrizione (formato da 1/3 di TFR + le tre contribuzioni)

Descrizione	Retribuzione annua	x % fondo	quota annua	anni di iscrizione	Totali
TFR al Fondo	€ 25.000,00	2,00%	€ 500,00	3	€ 1.500,00
Contributo aggiuntivo (1,50%)	€ 25.000,00	1,20%	€ 300,00	3	€ 900,00
(1,50% x 80%)					
Contributo lavoratore	€ 25.000,00	1,00%	€ 250,00	3	€ 750,00
Contributo datore lavoro	€ 25.000,00	1,00%	€ 250,00	3	€ 750,00

Totale capitale accumulato nel Fondo € 3.900,00

NOTA IMPORTANTE: Il capitale è al netto dei rendimenti, quindi gli eventuali rendimenti dovranno essere aggiunti

Totale compl. della liquidazione (TFS + TFR + Capitale Fondo) € 56.915,83

Vantaggio economico da adesione al Fondo € 3.582,50

17/01/2023

Esempio di calcolo per chi si iscrive al Fondo e per chi non si iscrive

- dipendente assunto prima del 01.01.2001, a soli 3 anni dal pensionamento -

HO 37 ANNI DI SERVIZIO NEL 2012 ED HO INTENZIONE DI LASCIARE IL SERVIZIO CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

LA MIA RETRIBUZIONE UTILE E' :

€ 25.000,00 (retribuzione ultimi 13 mesi)

NESSUNA CRESCITA RETRIBUTIVA NEGLI ANNI 2013-2014-2015

NO Fondo Sirio

Descrizione	Retribuzione annua	diviso*	per	anni di servizio	Totale
TFS	€ 25.000,00	12	80,00%	40	€ 66.666,67

*la legge che disciplina questo istituto prevede un divisore fisso

SI Fondo Sirio

Dal 2013, data di adesione al fondo ecco come si sviluppa la mia liquidazione:

mi rimane tutto il TFS maturato al 31/12/12

Descrizione	Retribuzione annua	diviso	per	anni di servizio	Totale
TFS	€ 25.000,00	12	80,00%	37	€ 61.666,67

i 2/3 del TFR che maturerò negli anni 2013-2014-2015

Descrizione	Retribuzione annua	per	quota annua	anni di servizio	totali
TFR che rimane	€ 25.000,00	4,91%	€ 1.227,50	3	€ 3.682,50

NOTA IMPORTANTE: Il TFR è calcolato al netto della rivalutazione, quindi detta rivalutazione dovrà essere aggiunta (la rivalutazione viene così ricalcolata: 75% x tasso di inflazione + 1,5% coefficiente fisso)

Totale TFS+TFR € 65.349,17

il capitale accumulato nel fondo nei 3 anni di iscrizione (formato da 1/3 di TFR + le tre contribuzioni)

Descrizione	Retribuzione annua	x % fondo	quota annua	anni di iscrizione	Totali
TFR al Fondo	€ 25.000,00	2,00%	€ 500,00	3	€ 1.500,00
Contributo aggiuntivo (1,50%)	€ 25.000,00	1,20%	€ 300,00	3	€ 900,00
(1,50% x 80%)					
Contributo lavoratore	€ 25.000,00	1,00%	€ 250,00	3	€ 750,00
Contributo datore lavoro	€ 25.000,00	1,00%	€ 250,00	3	€ 750,00

Totale capitale accumulato nel Fondo € 3.900,00

NOTA IMPORTANTE: Il capitale è al netto dei rendimenti, quindi gli eventuali rendimenti dovranno essere aggiunti

Totale compl. della liquidazione (TFS + TFR + Capitale Fondo) € 69.249,17

Vantaggio economico da adesione al Fondo € 2.582,50

Dal 1° ottobre 2015 il “comparto GARANTITO”

- ✓ Dal 1° ottobre 2015 è stata avviata la gestione finanziaria
- ✓ A seguito di gara pubblica si è aggiudicata la gestione del «comparto GARANTITO» la compagnia di assicurazioni UNIPOL-Sai SpA
- ✓ L'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) e al 30 novembre 2022 è di € 261.429.774 con un + 2,37%
- ✓ La gestione del Comparto GARANTITO è caratterizzata da una gestione prevalentemente obbligazionaria:
 - 55% governativo Italia
 - 10% governativo EMU
 - 30% obbligazioni Corporate
 - 5% azioni Wolrd

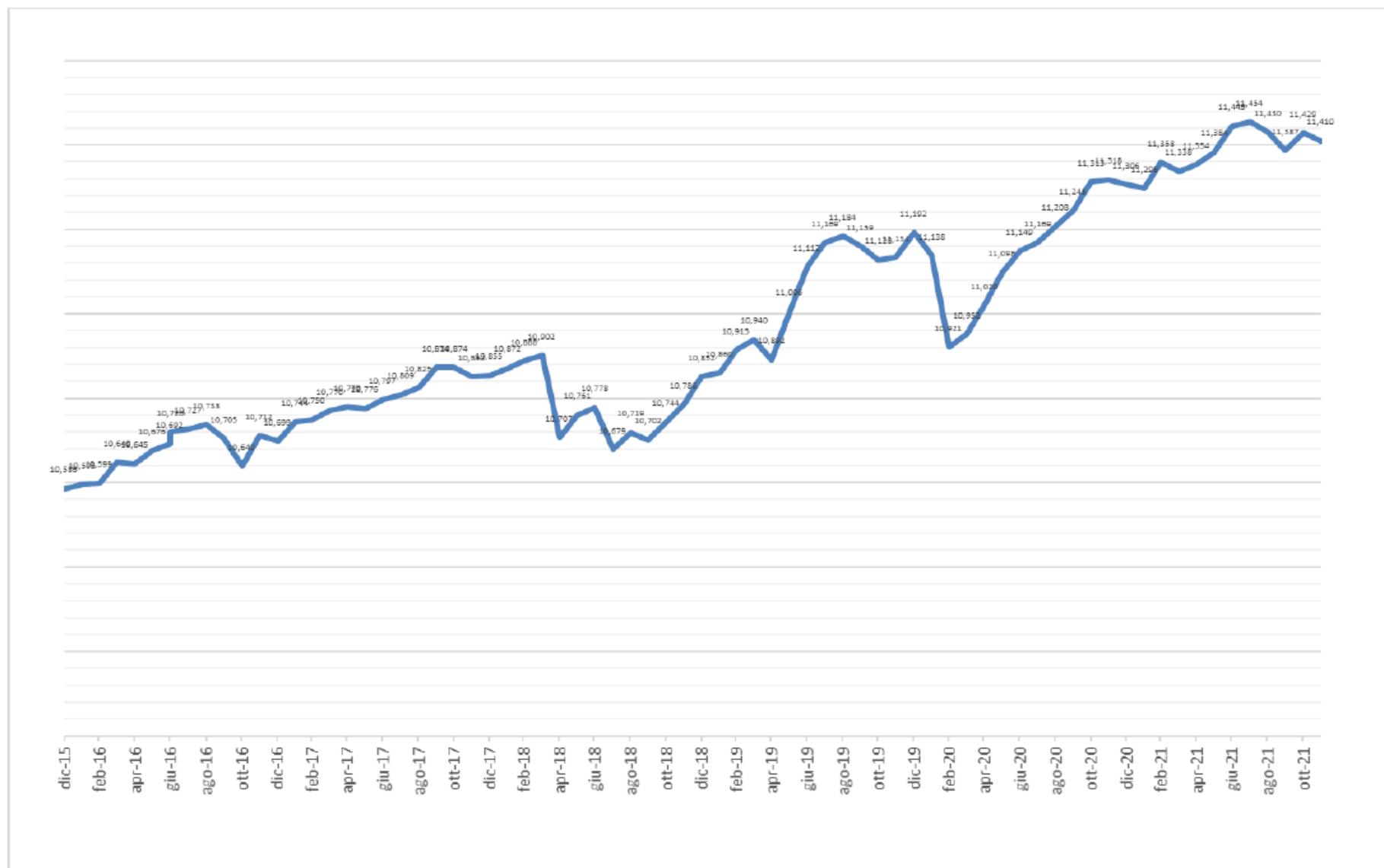
La variazione del valore quota

Comparto	Rendimenti 2016**	Rendimenti 2017 **	Rendimenti 2018**	Rendimenti 2019**	Rendimenti 2020**	Rendimenti 2021**
Fondo Perseo Sirio						
Garantito	1,19%	1,31%	-0,61%	3,23%	1,65%	0,81%
Fondi Pensione negoziali*						
Garantito	0,80%	0,80%	-1,10%	2,00%	1,00%	0,20%
Fondi Pensione aperti*						
Garantito	0,70%	0,60%	-1,80%	3,00%	1,10%	0,10%
PIP Unit Linke*						
Obbligazionario	0,40%	-0,70%	-1,40%	2,20	0,70%	-0,70%

* Rendimento medio ponderato

** I rendimenti sono tutti al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva

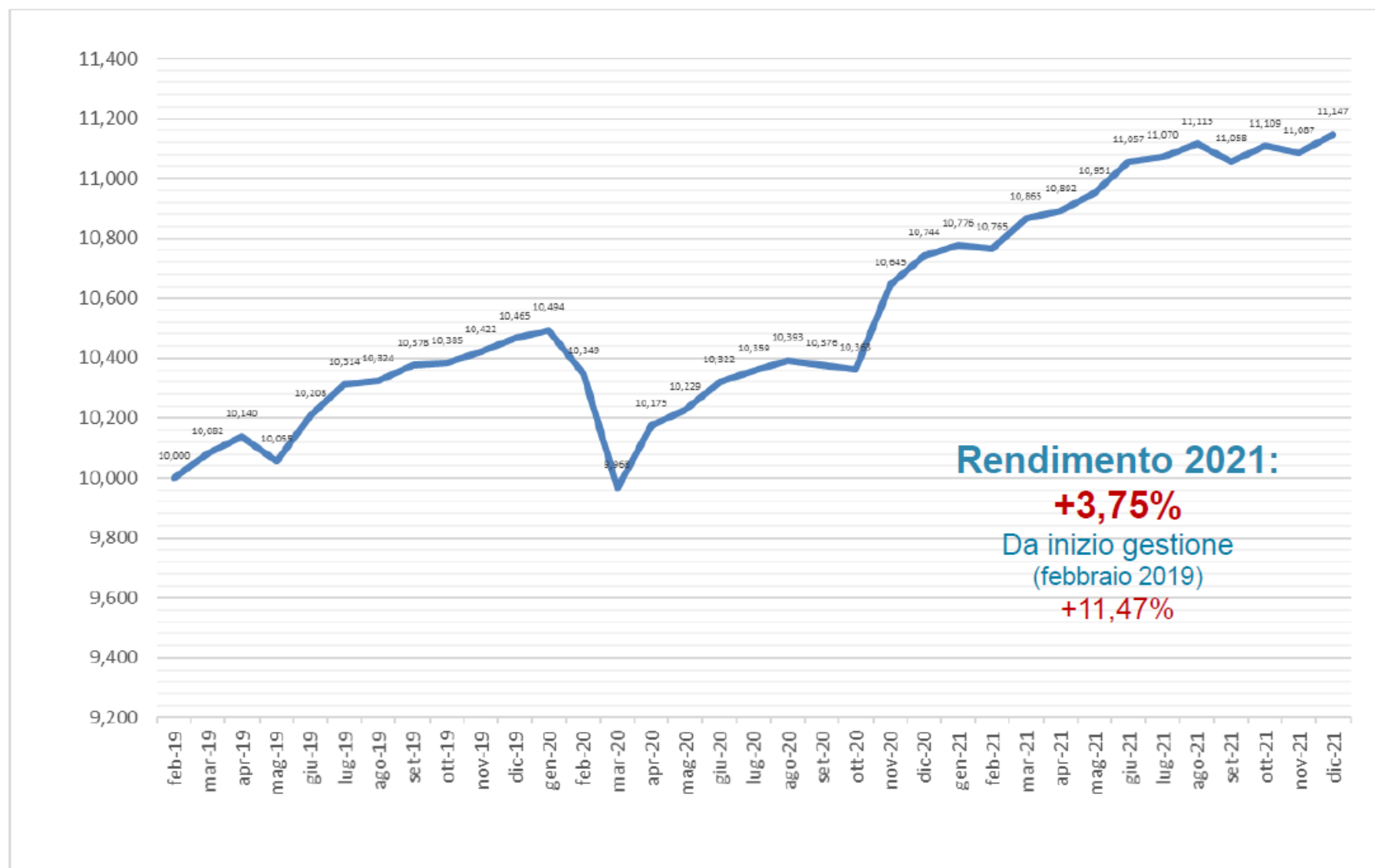
Garantito: andamento del valore quota nel tempo



Il "Comparto Bilanciato"

- ✓ Il 7 febbraio 2019 ha preso avvio, con € zero, il secondo comparto d'investimento di tipo "bilanciato" che prevede una maggiore componente azionaria
- ✓ **Società di gestione: HSBC Global Asset Management Sgr**
- ✓ **Asset allocation:**
 - 70% obbligazioni (45% governativi e 25% corporate)
 - 30% azioni (min. 10% max 40%)
- ✓ **Tipo di gestione:** total return o rendimento assoluto
- ✓ **Obiettivo di rendimento**
 - pari all'indice Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco Unrevised Series NSA (CPTFEMU Index) maggiorato su base annua di 150 punti base
- ✓ **Volatilità:**
 - Entro l'8% su base annua, corrispondente a un VAR95% 1 mese, pari al 4% ca.
- ✓ **Durata della convenzione:**
 - fino a 10 anni
- ✓ **Al 30 novembre 2022 l'Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP) del Comparto Bilanciato era salito a € 107.588.055 con un +4,82%**

Bilanciato: andamento dei valori quota



COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

La Previdenza Complementare principali dati statistici – settembre 2021

Forme pensionistiche complementari. Rendimenti netti.

(dati provvisori; valori percentuali)

	31.12.2021 30.9.2022	31.12.2020 31.12.2021	31.12.2018 31.12.2021	31.12.2016 31.12.2021	31.12.2011 31.12.2021	31.12.2011 30.9.2022
	9 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	10 anni e 9 mesi
Fondi pensione negoziali	-10,6	4,9	5,1	3,0	4,1	2,7
Garantito	-6,2	0,3	1,1	0,6	2,1	1,3
Obbligazionario puro	-3,3	-0,3	0,3	0,0	0,6	0,3
Obbligazionario misto	-11,0	5,3	5,5	3,3	4,3	2,9
Bilanciato	-11,4	5,3	5,7	3,4	4,7	3,2
Azionario	-13,6	11,1	9,6	5,7	7,1	5,2
Fondi pensione aperti	-12,2	6,4	5,8	3,3	4,6	3,0
Garantito	-7,7	0,0	1,4	0,6	1,7	0,8
Obbligazionario puro	-10,4	-1,5	1,5	0,6	2,0	0,8
Obbligazionario misto	-7,9	0,9	2,1	1,0	2,7	1,8
Bilanciato	-13,0	6,9	6,5	3,7	5,1	3,4
Azionario	-15,8	14,8	11,1	6,4	7,4	5,2
PIP "nuovi"						
Gestioni separate	0,8	1,3	1,4	1,6	2,2	2,1
Unit Linked	-12,4	11,0	7,6	3,5	5,0	3,3
Obbligazionario	-4,9	-0,8	0,7	0,0	0,9	0,3
Bilanciato	-12,5	7,5	5,9	2,7	3,7	2,2
Azionario	-15,1	18,8	11,7	5,5	7,2	5,0
Per memoria:						
Rivalutazione del TFR	5,2	3,6	2,1	2,0	1,9	2,2

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nella tavola; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. Per periodi pluriennali, i valori corrispondono ai rendimenti medi annui composti.

I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il meccanismo della garanzia.

Andamento paniere fondi - aggiornato a Marzo 2022 (fonte INPS)



Rendimento annuo paniere fondi pensione da Gennaio 2002

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-3,36%	5,03%	4,45%	7,32%	3,90%	2,25%	-8,42%	9,15%	2,89%	0,00%	9,14%	5,39%	7,21%	2,64%	2,57%	2,20%	-2,63%	7,14%	2,97%	4,97%					

Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2002 a 31/12/2021		3,29%	Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2012 a 31/12/2021		3,94%		INIZIO PERIODO	REND. CUMULATO	INIZIO PERIODO	REND. CUMULATO
Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2017 a 31/12/2021		2,98%	Rendimento annuo medio composto dal 01/01/2019 a 31/12/2021		4,44%		Totale dal 2002	81,07%	Totale dal 2014	30,10%
							Totale dal 2003	87,37%	Totale dal 2015	21,35%
							Totale dal 2004	78,40%	Totale dal 2016	18,22%

REND. MENSILE ANNO 2022		L'INPS accantona e rivaluta, figurativamente, le quote di TFR (e dell'1,5% aggiuntivo per il personale optante assunto prima del 1° gennaio 2001) destinate a previdenza complementare dai dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione. Questa rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, tali fondi sono: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM, FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO. Dal 07/2018 il fondo COOPERLAVORO si è fuso con i fondi PREVICOOPER e FILCOOP dando vita al fondo PREVIDENZA COOPERATIVA.. Le tabelle ed il grafico mostrano l'evoluzione nel tempo (dal 2002 in poi) dei rendimenti che, si sottolinea, si riferiscono al solo accantonamento figurativo. I valori relativi alle quote tanto della posizione figurativa quanto della posizione gestita dai fondi pensione sono forniti dai fondi stessi. Ai fondi con struttura finanziaria consolidata che ne fanno richiesta si applica, previa presa d'atto tra le parti istitutive, il rendimento effettivo dei fondi stessi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps provvede a trasferire il montante maturato al fondo pensione. N.B. IL GRAFICO VIENE AGGIORNATO DUE VOLTE L'ANNO, DOPO AVER OTTENUTO I VALORI DI GIUGNO E DICEMBRE.
GENNAIO	-1,7068403%	
FEBBRAIO	-1,5718444%	
MARZO	-0,2524632%	
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
LUGLIO		
AGOSTO		
SETTEMBRE		
OTTOBRE		
NOVEMBRE		
DICEMBRE		

L'ultimo dato pervenuto e calcolato è quello di Marzo 2022 = 183,431

I Rendimenti del TFR Conferito al Fondo

E il TFR al Fondo?

FONDO
PERSEO SIRIO

	RIVALUTAZIONE TFR FONDO	RIVALUTAZIONE LEGALE TFR	DIFFERENZA
2013	5,39%	2,50%	2,89%
2014	7,21%	1,30%	5,91%
2015	2,64%	1,20%	1,44%
2016	2,57%	1,50%	1,07%
2017	2,62%	1,70%	0,92%
2018	-2,63%	2,24%	-4,87%
2019	7,14%	1,79%	5,35%
2020	2,72%	1,20%	1,52%
AMMONTARE	30,83%	13,53%	17,30%
MEDIA ANNUA	4,57	2,00	2,56



Valori in %

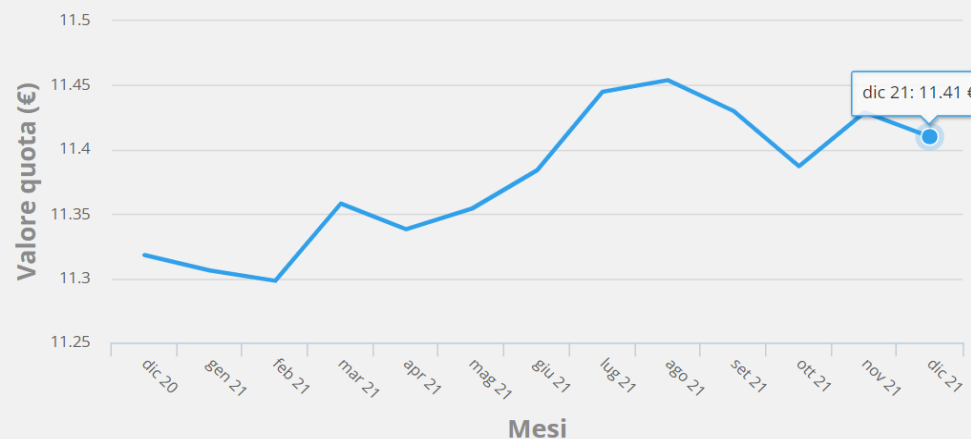
Andamento paniere fondi pensione da Gennaio a dicembre 2021

Comparto Garantito

FOND
PERSEO SIRIO

1 anno 2 anni 3 anni 5 anni

Andamento quota (1 anno)



Mese	Valore quota (€)	Rendimento da inizio anno
dicembre 2021	11,410	0,81%
novembre 2021	11,429	0,98%
ottobre 2021	11,387	0,61%
settembre 2021	11,430	0,99%
agosto 2021	11,454	1,2%
luglio 2021	11,445	1,12%
giugno 2021	11,384	0,58%
maggio 2021	11,354	0,32%
aprile 2021	11,338	0,18%
marzo 2021	11,358	0,35%
febbraio 2021	11,298	-0,18%
gennaio 2021	11,306	-0,11%

Andamento paniere fondi pensione da Gennaio a dicembre 2021

Comparto Bilanciato

1 anno

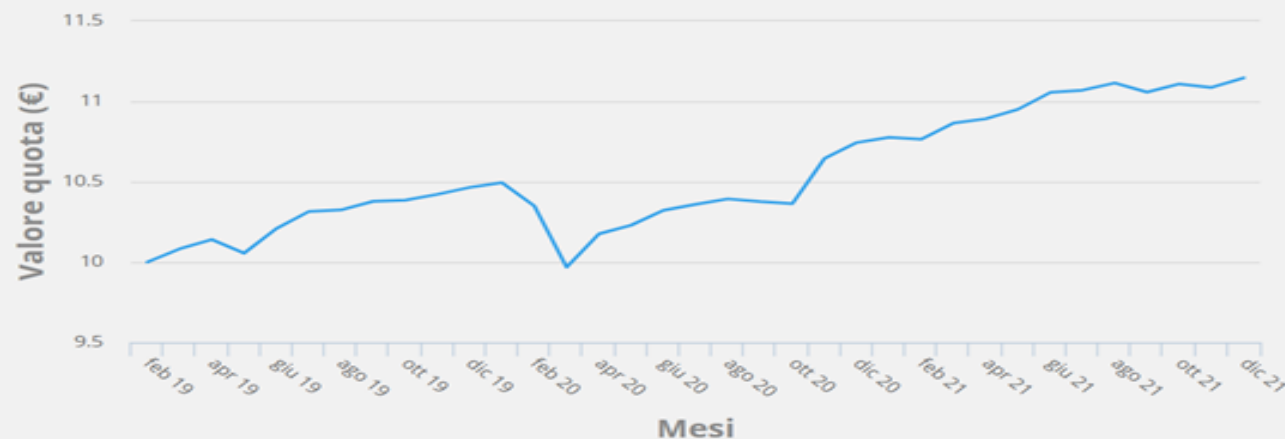
2 anni

3 anni

5 anni

FOND
PERSEO SIRIO

Andamento quota (5 anni)



Mese	Valore quota (€)	Rendimento da inizio anno
dicembre 2021	11,147	3,75%
novembre 2021	11,087	3,19%
ottobre 2021	11,109	3,4%
settembre 2021	11,058	2,92%
agosto 2021	11,115	3,45%
luglio 2021	11,070	3,03%
giugno 2021	11,056	2,9%
maggio 2021	10,951	1,93%
aprile 2021	10,892	1,38%
marzo 2021	10,865	1,13%
febbraio 2021	10,765	0,2%
gennaio 2021	10,776	0,3%

Prestazione Fondi Complementari

Prestazioni Prima del Pensionamento

Perdita dei requisiti e decesso

DIMISSIONI O LICENZIAMENTO SENZA DIRITTO A PENSIONE È POSSIBILE:

- Trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare
- Mantenere la posizione presso Perseo Sirio anche senza contribuzione o con la sola contribuzione volontaria
- Riscattare quanto maturato

DECESSO l'intera posizione maturata è riscattata da:

- Il coniuge
- In assenza del coniuge, i figli in parti uguali
- In assenza del coniuge e dei figli, i genitori se fiscalmente a carico
- In assenza di detti soggetti, uno o più beneficiari nominati dall'aderente

FOND
PERSEO SIRIO

In costanza del rapporto di lavoro

ANTICIPAZIONI CON OTTO ANNI DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI:

- Spese sanitarie
- Acquisto o ristrutturazione prima casa
- Spese sostenute durante i congedi per formazione

È INOLTRE POSSIBILE

- Variare la contribuzione a proprio carico (una volta l'anno)
- Sospendere la contribuzione a proprio carico (niente contributo datore)
- Trasferire, dopo 3 anni, ad altra forma pensionistica complementare quanto maturato (niente contributo datore)

Prestazioni al Momento della Pensione

Le prestazioni al pensionamento

FOND
PERSEO SIRIO

Al momento del pensionamento, è possibile riscuotere la prestazione previdenziale con almeno **5 anni** di anzianità contributiva

Il lavoratore può scegliere tra:

- Rendita vitalizia (100%)
- Non meno del 50% rendita e non più del 50% capitale

TUTTO IN UNICA SOLUZIONE

Pensionamento senza possedere i requisiti per la rendita complementare (Riscatto agevolato)

In caso di rendita inferiore all'assegno sociale (€ 6542,51)
Annuì pari a 503,27 x 13 mensilità

Tassazione del Regime Tributario Fondi Complementari

I vantaggi Fiscali

Vantaggi fiscali

FOND
PERSEO SIRIO

DEDUCIBILITÀ, dei **contributi** a carico del lavoratore
(compresi quelli a carico del datore e quelli per i fiscalmente
a carico)

TASSAZIONE AGEVOLATA

Rendimenti
sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta si applica un'imposta sostitutiva
delle imposte dei redditi pari al:

20%

ridotta al

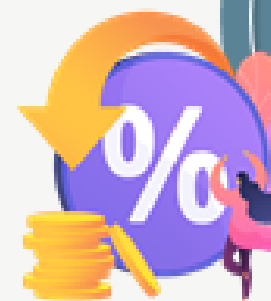
12,50%

per la parte
di portafoglio investita
in Titoli di Stato

Rispetto
al

26%

che grava sulle
plusvalenze finanziarie



Tassazione sostitutiva
con aliquota massima

limite annuo di
€ 5.164,57

Prestazioni
in capitale e sotto forma di rendita al netto
della parte derivante dai rendimenti
e da eventuali contributi non dedotti

15%

decescente in
proporzione a decorrere
dal 16° anno fino
all'aliquota minima

9%

La convenienza della tassazione delle prestazioni

Aliquote IRPEF

reddito (per scaglioni)	aliquote (per scaglioni)
<i>Da 15.000 a 28.000</i>	25%
<i>Da 28.000 a 50.000</i>	35%
<i>Sopra i 50.0000</i>	43%

Aliquote PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Anni di partecipazione	Aliquota fiscale
Fino a 15 anni	15,00%
Riduzione ogni anno aggiuntivo	0,30%
Da 35 anni in poi	9,00%

I VANTAGGI FISCALI

I Versamenti ad un Fondo Pensione sono oneri deducibili dal reddito annuo IRPEF, per un importo complessivamente non Superiore a **5164,57 €**

Le nuove aliquote

IRPEF ATTUALE		NUOVA IRPEF	
scaglioni di reddito	aliquote	scaglioni di reddito	aliquote
0 - 15	23%	0 - 15	23%
15 - 28	27%	15 - 28	25%
28 - 55	38%	28 - 50	35%
55 - 75	41%	>50	43%
>75	43%		

**I Contributi in Favore dei Familiari a Carico
I versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del «capofamiglia»
(sempre nel limite complessivo di **€ 5164,57**)**

TASSAZIONE

- ☐ Fase del versamento dei contributi.
- ☐ Fase di accumulo.
- ☐ Fase di erogazione.

TASSAZIONE delle PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI e RISCATTI

Non tutto il montante maturato e liquidato all'iscritto dal fondo è imponibile.

CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA
TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE	
INTERESSI MATURATI GIA' TASSATI ANNO PER ANNO	ESENTI DA TASSAZIONE
CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI	

TASSAZIONI: CAPITALE o RENDITA

CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E PORTATI IN DEDUZIONE	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% Con riduzione di 0,30% per ogni anno di durata oltre il 15° (imposta minima 9% al 35° anno)
TFR VERSATO AL FONDO PENSIONE	
INTERESSI MATURATI E GIA' TASSATI ANNO PER ANNO	ESENTI DA TASSAZIONE
CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO PENSIONE E NON DEDOTTI	

SULLA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA PENSIONISTICA

RIVALUTAZIONI DELLA RENDITA IN EROGAZIONE	Il rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è tassato con una imposta sostitutiva del 26%. I proventi riferibili a titoli pubblici sono tassati al 12,5%
--	--

VANTAGGI sulla TASSAZIONE

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO PENSIONE

A partire dal 1° gennaio 2007, è assoggettato a tassazione l'intero capitale erogato, **con esclusione dei rendimenti maturati** che sono tassati in capo al fondo e **con esclusione dei contributi non dedotti**.

Per la maggior parte delle prestazioni erogate dal fondo pensione è prevista una tassazione che va dal 15% al 9%, premiante per chi resta iscritto più a lungo nel fondo pensione.

- Fino al 15° anno di iscrizione si ha una tassazione del 15%
- Per ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%

In alcuni casi si ha una tassazione del 23%, ma comunque inferiore alla tassazione prevista in busta paga e applicata sul TFR in azienda.

Schema di tassazione	
Fino a 15 anni di iscrizione 15%	
15 - 0,30 x n° anni oltre 15	
16 anni di iscrizione	14,7%
17 anni di iscrizione	14,4%
18 anni di iscrizione	14,1%
19 anni di iscrizione	13,8%
20 anni di iscrizione	13,5%
21 anni di iscrizione	13,2%
.....	
Aliquota minima dopo 35 anni di iscrizione	9%

I RISCATTI

Riscatto	Importo riscattabile	Imposta sostitutiva
Per cause indipendenti dalla volontà delle parti: (Invalidità permanente) aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.	100%	Max. 15%-min. 9%
Per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni o licenziamento)	100%	23%
Decesso aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.	100%	Max. 15%-min. 9%

LE ANTICIPAZIONI

Spese sanitarie	L'importo massimo dell'Anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi.	In qualsiasi momento	Max. 15%-min. 9%
Acquisto o ristrutturazione prima casa	100%	L'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni	23%
Spese sostenute durante i congedi per formazione	100%	L'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni	23%

- 1) L'importo massimo dell'Anticipazione è pari al 100% della posizione individuale maturata, esclusi i contributi figurativi.
- 2) L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
- 3) L'anticipazione può essere richiesta dal Socio anche più di una volta.
- 4) Le somme erogate a titolo di Anticipazione, possono essere reintegrate dal Socio.

Il peso del fisco sulla previdenza integrativa (1)

<i>Situazione</i>	<i>Tassazione</i>
CONTRIBUTI VERSATI	
Contributi versati durante l'attività lavorativa per accumulare un montante con cui alimentare una pensione integrativa	I dipendenti pubblici possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore con un limite massimo di 5.164,57 €. Alla determinazione del tetto massimo di deducibilità concorre anche il contributo del datore di lavoro. Il Tfr e l'ulteriore accantonamento dell'1,5% per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 non concorrono a costituire l'importo complessivamente deducibile.
EROGAZIONE CAPITALE	
Fino al 100% o al 50% del montante finale accumulato	Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.
EROGAZIONE RENDITA	
Fino al 100% del montante finale accumulato.	Aliquota del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti % e quindi aliquota minima del 9%.

Prestazioni in caso di Premorienza



Gli Organi di Perseo Sirio



Tutti gli associati **eleggono**
l'Assemblea dei Delegati



L'Assemblea dei Delegati (60
componenti) approva il bilancio e
elegge il CdA e il CdS

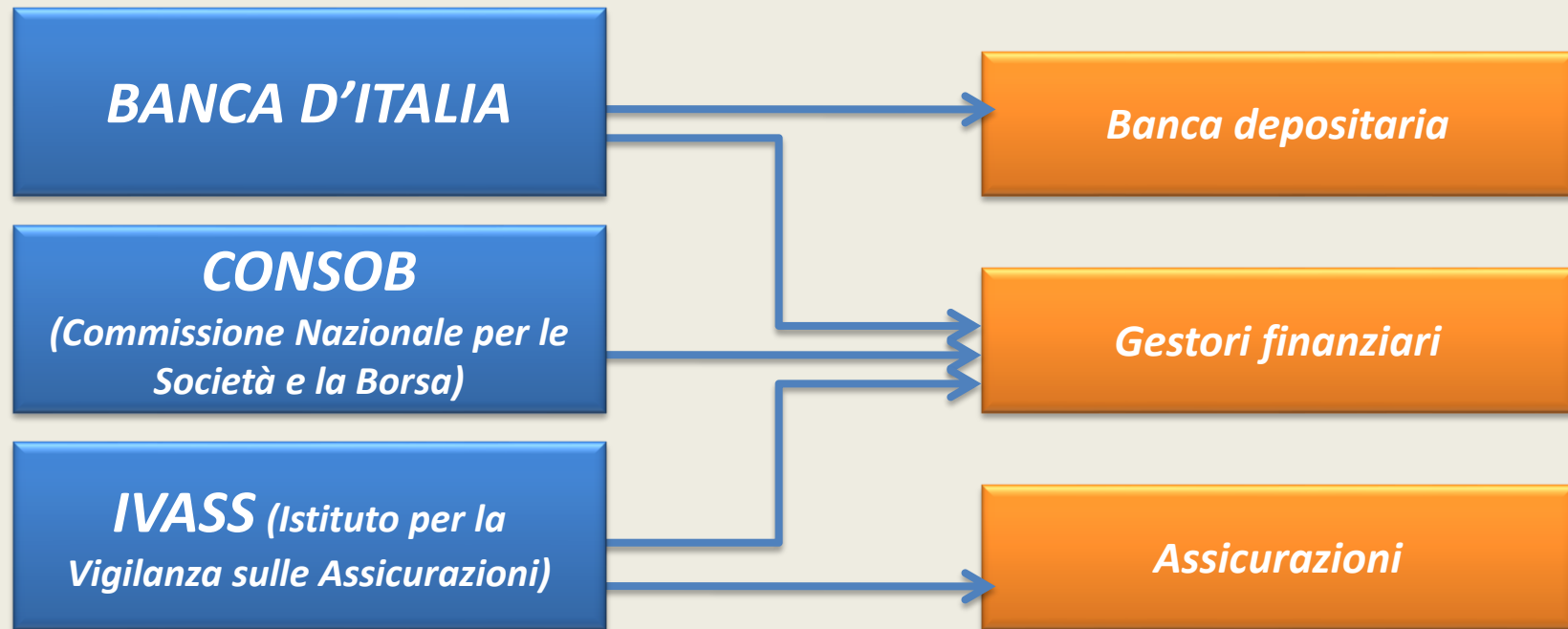


Il CdA (8 componenti) **elegge**
Presidente e Vice Presidente



Il CdS (4 componenti) **elegge** il
Presidente del Collegio

Autorità di Vigilanza



La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La **RITA** è una rendita temporanea che può essere richiesta dall'associato utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il fondo pensione e che verrà percepita sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento



PER USUFRUIRE DELLA RITA PER MASSIMO 5 ANNI
OCCORRONO I SEGUENTI REQUISITI:

- Cessazione dell'attività lavorativa
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi alla richiesta
- Maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno **20 anni**
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

POLIZIA LOCALE

L'adesione contrattuale



Polizia Locale

Art. 98 CCNL 2022

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82;
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 quater del CCNL 21.05.2018.

L'adesione contrattuale

L'adesione contrattuale comporta l'automatica iscrizione al Fondo pensione negoziale relativo ad una determinata categoria di lavoratori, il cui contratto di lavoro è disciplinato da un dato CCNL

L'ADESIONE CONTRATTUALE COMPORTA

- La costituzione di una posizione individuale, per ogni lavoratore coinvolto, alimentata dal **solo contributo datoriale**
- **Non è revocabile**
- L'associato contrattuale fruisce degli **stessi diritti di un aderente ordinario**

L'ADESIONE CONTRATTUALE NON COMPORTA

- Il conferimento al Fondo **del proprio contributo, del TFR e dell'eventuale incentivo dello Stato**
- La **trasformazione del TFS in godimento in TFR**

Il lavoratore è **libero di integrare la contribuzione** al Fondo con l'apposito modulo e di conseguenza, convertire l'adesione contrattuale in adesione ordinaria

L'adesione alla previdenza complementare e al Fondo pensione resta perciò volontaria



Polizia Locale

Un caso reale

TFR

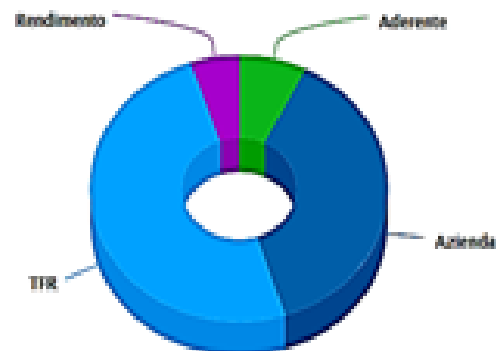
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RISPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

22.814,91 €

TFR	11.335,20 €
Azienda	8.589,94 €
Adesione	1.689,69 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Risconti	0,00 €
Rate RITA	0,00 €
Rendimento	1.197,08 €

Posizione al 31/12/2020



Iscritto da marzo 2013

Contribuzione lavoratore

Contributo netto	1.235,66
TFR	11.335,20
Totale	12.570,86

Guadagno

Datore	1.689,94
Datore art. 208	6.900,00
Rendimento	1.197,08
Deduzione fiscale	457,03
Quota associativa	(-126,44)
Totale	€ 10.244,05

Valore della posizione € 22.814,91

Contributo mensile, al netto della deduzione fiscale, trattenuto in busta paga, € 13,14

FOND
PERSEO SIRIO



Un caso reale

Optante

Iscritto da aprile 2014

FOND
PERSEO SIRIO

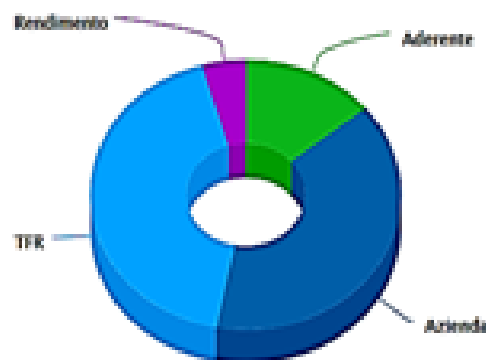
LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE

RIEPILOGO POSIZIONE INDIVIDUALE

13.348,45 €

TFR	5.441,57 €
Azienda	5.213,65 €
Aderente	1.870,90 €
Trasferimenti	0,00 €
Anticipi erogati	0,00 €
Riscatti	0,00 €
Rata RITA	0,00 €
Rendimento	602,83 €

Posizione al 31/12/2020



Contribuzione lavoratore

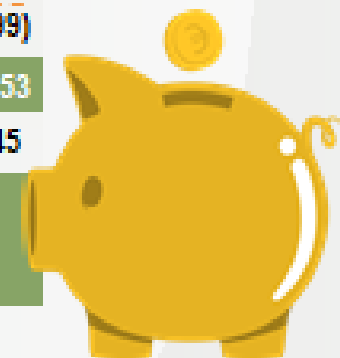
Contributo netto	1.365,76
TFR	3.538,17
Totale	4.903,93

Guadagno

Datore	1.868,05
Datore art. 208	3.345,60
Incentivo	2.122,90
Deduzione fiscale	505,14
Rendimento	602,83
Quota associativa	(-130,99)
Totale	€ 8.313,53

Valore della posizione € 13.348,45

Contributo mensile al netto della deduzione fiscale, ritenuto in busta paga, € 14,71



La circolare operativa

- ✓ Il Fondo ha provveduto ad inviare alle amministrazioni locali un'apposita circolare operativa che
- ✓ Descrive il dispositivo contrattuale
- ✓ Dà istruzioni in merito al conferimento delle risorse ex art. 208 e al flusso informatico dei dati
- ✓ <http://www.fondoperseosirio.it/cms/resource/602/circolare-adesione-contrattuale-luglio-2018.pdf>



A1 Comune di
Area II – Risorse Umane
protocollo@comune.

Prot.n.1420 del 20 febbraio 2019

Risposta a nota prot.n.22591 del 20 febbraio 2019

Oggetto: fondo Perseo-Sirio

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla questione posta si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l'art.56 quater dello stesso CCNL ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell'art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;
- b) l'obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett.a) al Fondo Pensione Perseo non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR;
- c) l'obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett. a) al Fondo Perseo riguarda tutto il personale destinatario in servizio presso l'ente;
- d) ad avviso della scrivente Agenzia, in coerenza con le indicazioni generali di cui alla precedente lett.a), si potrebbe ritenere che al Fondo Perseo-Sirio debbano essere destinati comunque tutti i proventi contravvenzionali riscossi dagli enti, ivi compresi quelli liquidati nel 2018 anche se riferiti all'anno precedente.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr. Rosario Soloperto
Rosario Soloperto

CFL41

Nell'ambito della specifica finalità di cui all'art.56 - quater, comma 1, lett.c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ("erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), è possibile finanziare, con quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all'art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, l'indennità di servizio esterno di cui all'art.56- quinquies, del medesimo CCNL del 21.5.2018?.

Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l'art. 56 quater, lett.c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all'art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 anche all' "erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.". Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.".

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di servizio esterno, di cui all'art.56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il presupposto del "servizio esterno" deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio "su strada" oppure in senso più ampio, come "servizio esterno di vigilanza sul territorio"? Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell'indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza "in via continuativa", la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

1) sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell'art. 56 - quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell'ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale;

2) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell'ente, o, in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità fa riferimento "all'effettivo svolgimento del servizio esterno". Ugualmente, per le medesime motivazioni, l'indennità di cui tratta non potrà essere erogata nei casi di assenze per l'intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.

- ✓ Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
- ✓ Il Tribunale di Bologna si è pronunciato relativamente alla interpretazione dell'art. 56 quater CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che impone, a detta dei ricorrenti, una adesione coattiva al fondo Perseo-Sirio a far data dalla stipula dell'accordo sindacale. I giudici di merito hanno respinto il ricorso, per cui la contribuzione dei proponenti, maturata anteriormente all'entrata in vigore del CCNL (fino al 21/5/2018) e derivante dall'applicazione dell'art.208 CdS, sarebbe stata versata alle altre forme di previdenza complementare alle quali i ricorrenti avevano già aderito in ragione dei precedenti accordi integrativi, mentre la contribuzione maturata dal 22/5/2020 sarebbe stata versata obbligatoriamente al Fondo Perseo. La pronuncia dei giudici di merito è stata supportata da una nota dell'A.N.C.I. che ha evidenziato l'obbligatorietà per l'ente pubblico del conferimento delle quote al Fondo Perseo Sirio, ma non per il dipendente che non ha nessun obbligo di aderire o contribuire al suddetto fondo. Dello stesso tenore l'interpretazione fornita da due pareri dell'A.R.A.N. per cui tale fondo risulta l'unico destinatario delle risorse pubbliche derivanti dai proventi di cui all'art. 208 Codice della Strada.

✓